



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO ARTISTICO "SABATINI-MENNA"

Indirizzi : Arti figurative - Architettura e Ambiente - Audiovisivo e multimedia - Design - Grafica - Scenografia
84125 VIA PIO XI - 84126 VIA PIETRO DA ACERNO - 84126 VIA G. COSTA - **SALERNO**

TEL: 089*224420-2580474-791866 - FAX 089*2582062 _ 089*792894 - 089*796149

COD.MECC.: **SASL040008** - C.F.: **95152560652** - CODICE UNIVOCO UFFICIO: _____

WWW.LICEOARTISTICOSABATINIMENNA.GOV.IT - MAIL: SASL040008@ISTRUZIONE.IT PEC: SASL040008@PEC.ISTRUZIONE.IT

Prot.n. 1204 / C24

Salerno, 15 / MAR / 2016

Titolo del progetto: Fotografia e territorio
Classe: Terza Sez.: F indirizzo: Audiovisivo e Multimediale.

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino con sede in via T.Tasso, 46, Salerno, qui rappresentato dal Soprintendente arch. **FRANCESCA CASULE**

E

Il Liceo Artistico "Sabatini – Menna" di Salerno con sede in via PIO XI, 45- Salerno, rappresentato dal Dirigente Scolastico, **dr.ssa ESTER ANDREOLA**

VISTA la Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, in particolare l'art.18, che detta norme ai fini del contenimento della spesa e della maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure e prevede la possibilità di istituire commissioni di carattere tecnico ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non interamente perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale;

VISTA la Riforma della scuola secondaria di II° grado approvata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 febbraio 2010;

VISTI i Regolamenti concernenti il riordino del secondo ciclo di istruzione - adottati con D.p.R. del 15 marzo 2010 e registrati dalla Corte dei Conti il 1 giugno 2010 – recanti la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei nonché il riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali;

VISTO il D.lgs.15 aprile 2005, n. 77, "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO l'art. 4 della legge delega del 28 marzo 2003, 53, e successiva legge n. 107 del 13 luglio 2015 che prevede la possibilità di svolgere, sotto la responsabilità dell'Istituzione scolastica e formativa, percorsi di alternanza di periodi di studio e di lavoro, sulla base di convenzioni che possono essere stipulate con le Associazioni imprenditoriali, Imprese ed Enti

VISTO il POF 2015/16;

PREMESSO che le Parti, in attuazione del Piano "Percorso di Ricerca – Azione a supporto delle iniziative di accompagnamento di riordino di II° grado" citato al punto precedente, intendono instaurare una collaborazione finalizzata alla realizzazione di un appropriato piano formativo basato sull'integrazione dei sistemi Istruzione Scolastica ed Azienda.



TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 2

La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, qui di seguito indicata anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n° 24 allievi della classe 3F dell'indirizzo di Audiovisivo e Multimediale, soggetti in alternanza scuola lavoro, su proposta dal Liceo Artistico "Sabatini - Menna", di seguito indicato anche come l' "istituzione scolastica".

1. L'accoglimento degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

ARTICOLO 3

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- c) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- d) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- e) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- f) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; g) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- h) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- i) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti,) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- j) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

ARTICOLO 4

La presente convenzione prevede n. 15 ore di alternanza presso i luoghi/sedi previsti dal progetto stesso che il tutor ed i tecnici della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio presteranno a titolo gratuito.

ARTICOLO 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso la compagnia assicurativa. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Istituto scolastico. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

ARTICOLO 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;

e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

ARTICOLO 7

La presente Convenzione avrà efficacia dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata annuale si completerà con la chiusura dell'anno scolastico in corso 2015/16 e potrà essere rinnovato di comune accordo dalle Parti mediante atto scritto.

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante non oltre .

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

ARTICOLO 8

Ciascuna Parte può recedere dal presente Accodo per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento dandone preavviso scritto di almeno 60 giorni all'altra Parte e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso.

Qualunque modifica alla presente Convenzione sarà valida ed efficace solo se risultante da atto scritto e debitamente sottoscritto da entrambe le Parti.

ARTICOLO 9

Le Parti s'impegnano a mantenere il massimo riserbo su tutte le notizie e/o informazioni di cui verranno reciprocamente a conoscenza durante l'esecuzione della presente Convenzione.

È altresì stabilito che l'Istituto dovrà osservare specifici obblighi in materia di riservatezza delle informazioni relative all' Ente Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino.

ARTICOLO 10

La presente Convenzione è regolata dalla legge Italiana.

Per tutte le eventuali controversie relative, a titolo esemplificativo e perciò non esaustivo, all'interpretazione, alla validità, all'esecuzione ed alla risoluzione del presente Accordo e che non potranno essere risolte per via amichevole dalle Parti, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Salerno.

Liceo Artistico "Sabatini – Menna"

D.S.

Dr.ssa Ester Andreola



Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio
per le province di Salerno e Avellino

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Francesca Casule